



Quote di genere da tutelare anche se la partecipata ha l'amministratore unico

di Marco Vinicio Susanna

Q
E
L

Il testo unico sulle partecipate pubbliche si fa carico di garantire l'equilibrio di genere nella composizione degli organi di amministrazione delle società, riprendendo all'articolo 11, comma 4, quanto già disciplinato nel nostro sistema dall'articolo 3 della legge 120/2011 (Legge Golfo-Mosca) e dal relativo regolamento di attuazione introdotto con il Dpr 251/2012.

Affinità e differenze

Se da un punto di vista soggettivo entrambe le disposizioni (Tuspp e Regolamento) risultano sovrapponibili visti i richiami al Dlgs 165/2001 e all'articolo 2359 del codice civile, con esclusione delle società pubbliche quotate, differente è l'individuazione dell'ambito di applicazione, in quanto le disposizioni del Tuspp riferiscono i propri effetti alla sola composizione dell'organo amministrativo e non anche dell'organo di controllo, espressamente richiamato dal regolamento.

Se la ratio di entrambe le norme, ancora, è rappresentata dal rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, la disposizione del testo unico ne rafforza il principio, garantendo la presenza del genere meno rappresentato anche nel caso di nomina di un amministratore unico, laddove afferma che la scelta degli amministratori è «da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno», evitando precedenti strumentalizzazioni e allineandosi con quanto previsto all'articolo 11, comma 2, del Tuspp in tema di preferenza per tale composizione.

Amministratore unico

Da un punto di vista temporale, inoltre, il testo unico introduce a regime una norma che impone in modo permanente l'equilibrio fra generi, diversamente dal Regolamento che, al fine di assicurare il rispetto del principio di libertà di iniziativa economica, ha previsto lo stesso obbligo ma solo «per tre mandati consecutivi a partire dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore» del Regolamento, cioè fino al 2021, ad esempio, per le società che hanno effettuato il primo rinnovo in vigore delle nuove disposizioni nel 2013 e così via per rinnovi successivi. In altri termini, la legge 120/2011 esplicherà i suoi effetti

per dieci anni ritenuti idonei a superare gli ostacoli culturali all'accesso delle donne in posti di comando, con la particolarità che solo per le controllate pubbliche il Tuspp supera il limite temporale, non anche per le quotate dove il limite decennale resta. Pertanto, sembra potersi concludere che fintanto resterà in vigore la legge 120/2011, gli organi di amministrazione e controllo delle società controllate pubbliche dovranno rispettare le prescrizioni ivi contenute, lasciando a un momento successivo il necessario, oggi solo opportuno, recepimento all'interno degli statuti delle prescrizioni del testo unico quantomeno sulla composizione dell'organo amministrativo.

Alle stesse conclusioni sembra potersi giungere anche nel caso di organo amministrativo collegiale. Così, passando al secondo periodo del comma 4 dell'articolo 11 del Tuspp, viene previsto che in caso di organo amministrativo collegiale, lo statuto preveda che la scelta degli amministratori da eleggere sia effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge come individuati all'articolo 2 del Regolamento.

Da ultimo, si ricorda che è possibile prendere visione, presso il Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dei dati relativi alla composizione di genere degli organi di amministrazione e controllo delle società a controllo pubblico visto il monitoraggio imposto dall'articolo 4 del Regolamento.